



COMUNE di LUNGAVILLA
Piazza Cap. Albini, 3

ORDINANZA n° 13 DEL 27/07/2016

**Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE
SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del D. Lgs.vo 267/2000;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Interno datato 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

VISTO l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nonché l'art. 101 del regolamento di esecuzione del TULPS;

VISTO l'art. 88 lettera b) del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

VISTI l'art. 703 e 650 del codice penale;

VISTO l'art. 544 del codice penale "maltrattamento degli animali"

VISTA l'istanza della Federazione Italiana Sport Cinofili

CONSIDERATO:

- lo sparo di petardi e botti di vario genere che molto spesso sono, *messi abusivamente in commercio, senza i previsti controlli di sicurezza e che quindi possono e creano infortuni anche di grave entità alle persone (compresi bambini)*, che per imprudenza o imperizia, utilizzano i predetti prodotti;
- le serie conseguenze negative che i petardi possono determinare anche a carico degli animali domestici nonché alla fauna selvatica, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali.
- che il Comune è responsabile della protezione degli animali sul proprio territorio ai sensi dell'art. 3 del DPR 31 marzo 1979;
- che in conseguenza a tali pratiche si possono altresì verificare danni materiali al patrimonio pubblico e privato (automobili...), come pure all'ambiente naturale, con incendi boschivi o danni alla vegetazione in ambito urbano;
- che le detonazioni producono un aumento di polveri sottili, creando inquinamento atmosferico;

RITENUTO necessario impedire l'uso e la vendita illegale di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere, al fine di garantire la sicurezza, l'incolumità e la quiete pubblica, nonché il benessere animale e la protezione del patrimonio pubblico;

ORDINA

il divieto assoluto su tutto il territorio comunale, di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000.

Alla Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato di fare osservare la presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale;

che sia trasmessa al Signor Prefetto della provincia;

che sia trasmessa al Signor Questore, al Comando Compagnia Carabinieri, al Comando Compagnia Guardia di Finanza ed al Comando di Polizia Locale di competenza, per il controllo dell'osservanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro sessanta giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della L. 1034/71 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199/71.

IL SINDACO